

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.

ART. 1 – FINALITÀ

L'intervento socio-assistenziale di cui al presente Regolamento è finalizzato al sostegno economico transitorio di nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo.

Esso si propone di intervenire con soluzioni alternative mediante l'erogazione di contributi economici a sostegno delle emergenze abitative finalizzate all'accesso alla locazione e causate dalle seguenti problematiche:

- crescita dei nuclei familiari con redditi medi molto bassi;
- canoni di locazione mediamente molto superiori alle disponibilità finanziarie dei conduttori;
- cauzioni elevate, pari a due o tre mensilità di affitto, richieste al momento della stipula di contratti di locazione privati, oltre al costo di registrazione dei relativi contratti; - spese per commissioni nei casi di intermediazione di agenzia immobiliare;
- crescita degli sfratti per finita locazione e per morosità da parte di privati; - carenza di alloggi di E.R.P. rispetto alle richieste di assegnazione;
- altre comprovate situazioni di disagio socio-economico di varia natura di nuclei familiari.

ART.2- DESTINATARI - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO.

Il contributo economico di sostegno per l'alloggio è un intervento di tipo sociale, erogato esclusivamente a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Soverato che versano in gravi ed accertate condizioni socio-economiche e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente nel Comune di Soverato da almeno due anni;
- possedere regolare permesso di soggiorno;
- possedere un contratto regolarmente registrato di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 1 ° della L. n. 431/98 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) stipulati per un periodo di 4 anni e ulteriormente prorogabili per altri 4 anni, oppure contratti a canone concordato ai sensi dell' art. 2, comma 3° e 5°, di durata non inferiore a 3 anni e prorogabili per altri 2; sono, altresì, ammessi i contratti di locazione ad uso transitorio di cui all'art.5 della L. n. 431/98 che abbiano una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 18 mesi;
- non essere titolare di proprietà, usufrutto, uso di abitazione;
- non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o di Edilizia Residenziale Sociale in qualsiasi località del territorio nazionale destinatario di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità;

- essere conduttore di alloggio di proprietà privata destinatario di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità ;
- non possedere un reddito calcolato ai fini I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) superiore all'importo di € 7.500,00;
- non aver già usufruito dello stesso beneficio economico;
- essere destinatario di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità;

Previa disponibilità, , in caso di sfratto per morosità sarà possibile presentare domanda per la concessione del contributo economico una tantum "

Inoltre il richiedente deve trovarsi ovvero essersi trovato prima della presentazione della domanda in una delle seguenti situazioni, a condizione che non abbia trasferito la propria residenza e che non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione:

- a) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo per finita locazione, unitamente all'eventuale verbale di rilascio, comprovante l' effettivo sgombero dell'alloggio, per detenzione sine titolo convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- b) l' esecutività del provvedimento può essere sostituita da accordi privati, ovvero transazione o verbale di conciliazione;
- c) calamità naturali che abbiano provocato la perdita dell'unica abitazione;
- d) condizione di grave degrado dell'abitazione di residenza dichiarata antigienica o inabitabile dalle competenti autorità con relativo provvedimento di sgombero rilasciato dall'Ufficio competente;
- e) destinatario di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare esecutivo. Può presentare la domanda sia l'inquilino che il proprietario dell' alloggio oggetto di procedura esecutiva a condizione che quest'ultimo e i componenti del suo nucleo familiare dimostrino di non essere titolari di altro diritto di proprietà, usufrutto ed abitazione su immobili ubicati nel territorio nazionale. L'esecutività del provvedimento di pignoramento deve essere documentato dal relativo verbale di rilascio, comprovante l' effettivo sgombero dell'alloggio e non può essere sostituito da accordi privati, ovvero transazione stragiudiziale con avvocati, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria;
- f) compresenza di numerosi componenti il nucleo familiare che determina un indice di sovraffollamento così come definito dalla normativa regionale e statale;
- g) convivenza temporanea con altro nucleo familiare da almeno 12 mesi a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto dovuto a morosità incolpevole, convalidato e comprovato da idonea documentazione;

- h) essere privi di un'abitazione e condurre stili di vita marginali (senza fissa dimora) che hanno avuto l'ultima residenza anagrafica del Comune di Soverato e nei confronti dei quali i Servizi Sociali hanno già effettuato l'intervento di presa in carico.

Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della domanda di sostegno economico.

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli Organi Statali competenti e la Guardia di Finanza.

ART.3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande redatte su apposito modulo, possono essere ritirate presso l'Ufficio Politiche della Casa-Servizi Sociali e devono essere indirizzate all'Ufficio Politiche della Casa – Servizi Sociali.

Alla domanda è necessario allegare:

- indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.) vigente riferito all'intero nucleo familiare ai sensi del D. Lgs. N.109 /98 e succ. modifiche ed integrazioni, rilasciato da organismo abilitato, relativo ai redditi dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, la domanda;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria;

Inoltre in relazione alla propria situazione, allegare la relativa documentazione:

- copia del provvedimento esecutivo oppure decreto di pignoramento immobiliare, unitamente al verbale comprovante l'effettivo rilascio dell'alloggio ovvero in caso di perdita dell'abitazione a seguito di calamità naturali, copia dell'ordinanza di sgombero unitamente a relazione tecnica;
- copia del contratto d'affitto, debitamente registrato;

ART.4 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA .

Il contributo economico una tantum di sostegno per l'alloggio consiste nell'erogazione:

- a) di una mensilità “una tantum” per un contratto di locazione con durata massima di 12 mesi;

- b) due mensilità “una tantum” se la durata del contratto è superiore a 12 mesi ;
- c) di un contributo “una tantum” nella misura massima di Euro 2.500,00 a favore di beneficiari che abbiano un provvedimento di sfratto esecutivo che può essere sostituito da un accordo privato, ovvero transazioni o verbale di conciliazione.

In tutti i casi è obbligatoria la relazione sociale debitamente sottoscritta dalle Assistenti Sociali

L'attribuzione del contributo economico nei limiti delle risorse disponibili del bilancio avverrà a seguito di Delibera di Giunta e di determinazione dirigenziale previa apposita istruttoria svolta dall'Ufficio Politiche della Casa - Servizi Sociali .

ART.5-DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dell'assegnazione del contributo economico viene disposta nei confronti dell'assegnatario nel caso in cui lo stesso:

- abbia disatteso una o più norme contenute nel presente regolamento;
- abbia utilizzato l'alloggio condotto in locazione per attività illecite;

Il provvedimento di decadenza dell'assegnazione del contributo economico potrà essere disposto solo dopo aver comunicato al beneficiario con lettera raccomandata i fatti a lui ascritti ed assegnandogli un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di opportune deduzioni scritte e di documenti.

Il caso di inadempienze, il Dirigente avrà diritto di revocare l'assegnazione del contributo economico con apposito provvedimento, debitamente motivato, senza che il beneficiario avanzi alcuna pretesa.

Art. 6 Albergazione in condizioni di urgenza e contingibilità

L'accoglienza di tipo alberghiero presso strutture private insistenti nel Comune di Soverato, anche in situazione comunitaria, rappresenta l'ipotesi residuale di cui avvalersi in presenza di straordinaria urgenza e particolare gravità.

L'accoglienza, avviene con esclusione dei pasti e per un periodo di norma non superiore a gg. 15 eccezionalmente prorogabili sino al 21 esimo giorno (n. 3 Settimane di calendario) su parere favorevole della Commissione di cui all'art. 6. L'accoglienza è consentita nel limite delle risorse disponibili. L'intervento prevede una compartecipazione alle spese secondo le seguenti modalità : 50% per nuclei ospiti in 1 sola camera; 40% per nuclei ospiti in 2 camere; 30% per nuclei ospiti in 3 camere; 0% per nuclei per i quali il servizio sociale comunale attesti l'impossibilità a provvedere ai sensi el precedente art. 16. La compartecipazione alla spesa di ospitalità alberghiera da parte dei nuclei utenti, avverrà mediante versamento della somma dovuta, direttamente alla struttura alberghiera secondo le modalità dalla stessa definite. Il Comune interviene in differenza quota. L'eventuale mancata corresponsione della quota prevista da parte dell'utente, determinerà la cessazione del servizio e l' esclusione da futura assegnazione dei benefici per emergenza abitativa

Sig. Sindaco
Comune di Soverato

Oggetto: Richiesta di contributo economico a sostegno delle emergenze abitative.

Io sottoscritto/a _____ nato/a _____ (prov. di _____)
il _____ e residente a _____ in Via _____ n. _____
Cod. Fisc. _____ tel. casa _____ cell. _____ in qualità di intestatario
della scheda anagrafica, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.
75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e segg. del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARO

1) Che il mio nucleo familiare è così composto:

N.	COGNOME E NOME	GRADO DI PARENTELA
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2) di non possedere proprietà immobiliari nel territorio nazionale;

3) di non risiedere in alloggi popolari.

CHIEDO

L'erogazione di un **contributo economico a sostegno dell'emergenza abitativa** del mio nucleo familiare secondo i criteri
stabiliti dal regolamento approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. _____ del _____;

(indicare la tipologia)

- rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo per finita locazione, unitamente all'eventuale verbale di rilascio, comprovante l'effettivo sgombero dell'alloggio, per detenzione sine titolo convalidato dall'Autorità Giudiziaria;

- l' esecutività del provvedimento può essere sostituito da accordi privati, ovvero transazione o verbale di conciliazione;
- calamità naturali che abbiano provocato la perdita dell'unica abitazione;
- condizione di grave degrado dell'abitazione di residenza dichiarata antigienica o inabitabile dalle competenti autorità con relativo provvedimento di sgombero rilasciato dall'Ufficio competente;
- destinatario di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare esecutivo. Può presentare la domanda sia l'inquilino che il proprietario dell' alloggio oggetto di procedura esecutiva a condizione che quest'ultimo e i componenti del suo nucleo familiare dimostrino di non essere titolari di altro diritto di proprietà, usufrutto ed abitazione su immobili ubicati nel territorio nazionale. L'esecutività del provvedimento di pignoramento deve essere documentato dal relativo verbale di rilascio, comprovante l' effettivo sgombero dell'alloggio e non può essere sostituito da accordi privati, ovvero transazione stragiudiziale con avvocati, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria;
- compresenza di numerosi componenti il nucleo familiare che determina un indice di sovraffollamento così come definito dalla normativa regionale e statale;
- convivenza temporanea con altro nucleo familiare da almeno 12 mesi a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto dovuto a morosità incolpevole, convalidato e comprovato da idonea documentazione;
- essere privi di un'abitazione e condurre stili di vita marginali (senza fissa dimora) che hanno avuto l'ultima residenza anagrafica del Comune di Soverato e nei confronti dei quali i Servizi Sociali hanno già effettuato l'intervento di presa in carico.

Allego, all'uopo la seguente documentazione:

- 1) Attestazione ISEE completa di dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi;
- 2) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- 3) _____;
- 4) _____;
- 5) _____;
- 6) _____.

Firma.....

TUTELA DELLA PRIVACY

Il sottoscritto, preso atto, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali verranno trattati ai sensi dell' art. 73 per finalità sociali pubbliche “interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare”, AUTORIZZA il Comune di Soverato al trattamento dei dati personali necessari alla predisposizione della graduatoria dei beneficiari.

Soverato, li

Firma.....